ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Provvedimento: Schema di disegno di legge, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo comune tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021".

Amministrazione competente: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di governo in materia di sviluppo del trasporto aereo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. La sottoscrizione di un accordo di natura globale tra Unione europea e Stati membri da una parte e uno Stato extra UE dall'altra costituisce infatti il necessario presupposto per la creazione di un mercato dei servizi ampiamente concorrenziale e per una progressiva convergenza regolamentare.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con altri Paesi extracomunitari, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 80 e 87 della Costituzione in tema di ratifica di trattati internazionali ed all'art. 117 in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi direttamente coinvolti dall'intervento normativo. Tuttavia, rispetto ai rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, risulta rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di istituire, regolare e sviluppare relazioni aeronautiche tra Italia e Paesi non appartenenti all'Unione europea non è perseguibile attraverso interventi normativi adottati da Regioni o Enti locali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione, poiché si riferisce ad una materia (trattati internazionali) che ha sempre necessitato di ratifica legislativa.

Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione, in quanto la ratifica dell'accordo con legge è prevista dall'art. 80 della Costituzione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non esistono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi aerei globali sottoscritti dall'Italia in quanto Stato Membro della UE.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo in oggetto è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta alcuna procedura d'infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione Europea a sottoscrivere accordi con Paesi Terzi sia configurabile quale competenza esclusiva.

14. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non applicabile

PARTE III, ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni dei termini contenuti nell'accordo sono indicate nell'art. 1 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato in altri accordi aerei della stessa natura.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'accordo risultano corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'accordo sostituisce le disposizioni presenti nell'accordo bilaterale tra Italia e Qatar firmato a Roma il 24 settembre 2002 e ratificato con L. 16.05.2017 n. 79.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'accordo abroga esplicitamente le disposizioni presenti nell'accordo bilaterale tra Italia e Qatar, con le limitazioni previste all'articolo 24.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Gli atti attuativi previsti dall'intervento normativo sono quelli consueti nella prassi delle relazioni aeronautiche e non presentano profili problematici in ordine ai termini previsti per la loro adozione.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non richiede la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ulteriori rispetto a quelli normalmente trattati dai competenti uffici, e non si ritiene quindi necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.